

Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2016, n. 24-2895

Legge 26 luglio 1975 n. 386: Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine. Pareri per i criteri di riparto 2014 e 2015.

A relazione del Presidente Chiamparino e del Vicepresidente Reschigna:

Visto l'Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, legge 26 luglio 1975 n. 386;

considerato che l'articolo 2 dell'accordo stabilisce che i Cantoni Ticino, Grigioni, e Vallese devono versare ogni anno a favore dei Comuni italiani di confine una parte del gettito delle imposte federali, cantonali e comunali applicato sulle remunerazioni dei frontalieri attivi nel loro territorio;

considerato, altresì, che i criteri sono determinati ogni biennio con Decreto Interministeriale in conformità del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede all'attribuzione agli Enti interessati delle somme versate dalle Autorità Svizzere a titolo di compensazione finanziaria;

preso atto che, con nota del 29 ottobre 2015 (prot. n. 50157/2015), il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, richiedeva all'Amministrazione Regionale l'ulteriore deliberazione di conferma dei criteri per gli anni 2014/2015 così come per gli anni precedenti;

visti i pareri favorevoli in ordine alla conferma della validità dei criteri suddetti, formatosi ed espresso da parte dei Comuni di: Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Bee, Beura Cardezza, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Craveggia, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Intragna, Malesco, Mergozzo, Miazzina, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Premeno, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Tocco, Trarego Viggiona, Trontano, Valstrona, Verbania, Vignone e Villette che hanno confermato come beneficiari i Comuni stessi;

preso atto, altresì, che in seguito alla richiesta della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata del 26 gennaio 2016 prot. n. 1514/A1201A indirizzata a tutti i comuni, all'Unione dei Comuni Alta Ossola e all'Unione dei Comuni delle Valli dell'Ossola, questi si sono espressi come segue:

i Comuni di Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo appartenenti ora alla Unione Alta Ossola nel confermare la validità dei criteri di riparto hanno richiesto che le somme dovute vengano versate alla stessa Unione Alta Ossola;

considerato che i Comuni di Anzola d'Ossola, Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Crevoladossola, Druogno, Macugnaga, Masera, Ornavasso, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Vanzone San Carlo, Villadossola e Vogogna appartenenti alla Unione Valli dell'Ossola nel confermare la validità dei criteri di riparto avevano richiesto che le somme dovute per il biennio 2012-2013 venissero versate alla stessa Unione Valli dell'Ossola;

dato atto che ora il Comune di Domodossola ne ha richiesto il versamento diretto;

dato atto che, che in data 13 luglio 2015 è stata approvata la L.R. n.16/2015 "Istituzione del Comune di Borgomezzavalle mediante fusione dei Comuni di Seppiana e Viganella" e che suddetto comune ha avviato la sua attività in data 1° gennaio 2016;

rilevato che il Comune di Seppiana percepiva direttamente le somme dovute a seguito del riparto mentre il Comune di Viganella apparteneva all'Unione delle Valli dell'Ossola e si era espresso a favore del versamento all'Unione stessa;

rilevato altresì che il Comune di Borgomezzavalle, nel confermare la validità dei criteri di riparto, ha richiesto che le somme dovute vengano versate al comune stesso in quanto non appartenente al momento ad alcuna Unione;

preso atto che il Comune di Bognanco, già appartenente alla Unione Alta Ossola, è entrato a far parte dell'Unione Valli dell'Ossola;

verificato che i Comuni appartenenti alla Unione Valli dell'Ossola, i Comuni appartenenti alla Unione Alta Ossola, i Comuni di confine appartenenti alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ed il Comune di Verbania sono i soggetti direttamente beneficiari dell'intervento cui spetta pronunciarsi in merito ai criteri e redigere apposito Bilancio direttamente indirizzato al Ministero e per conoscenza all'Amministrazione Regionale;

preso atto che i criteri definiti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 agosto 2014 (GU n.222 del 24 settembre 2014) prevedono, tra l'altro, all'art. 2 che il numero dei frontalieri sia direttamente fornito, alla data del 31 agosto di ogni anno, alle autorità italiane dalle competenti Autorità Elvetiche;

visto quanto espresso dall'articolo 6 del Decreto in oggetto che prevede, in accettazione di quanto a suo tempo richiesto dall'Amministrazione regionale, che le somme facenti parte del ristorno fiscale, possano essere destinate, nel limite del 30% al finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi ad opere pubbliche realizzate con fondi di precedenti erogazioni;

visti i pareri espressi dai Comuni interessati si ritiene di proporre la modifica del testo del primo comma dell'articolo 5 del D.M. 7 agosto 2014, così come segue:

"Le somme da ripartire nei singoli anni 2014 e 2015 sono attribuite, per quanto afferisce il territorio della Regione Piemonte:

a) all'Unione Valli dell'Ossola in misura pari al prodotto fra la "quota pro capite" di cui al precedente articolo 4 e il numero di frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti - risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei " Comuni di confine" il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella Unione medesima, fatta eccezione per il Comune di Domodossola;

b) all'Unione Alta Ossola in misura analoga a quella di cui al punto precedente per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni di: Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo;

c) ai Comuni di Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Bee, Beura Cardezza, Borgomezzavalle, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Craveggia, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Intragna, Malesco, Mergozzo Miazzina, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Premeno, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trontano, Valstrona, Verbania, Vignone e Villette in misura analoga a quella di cui ai punti precedenti."

Ai Comuni di confine suddetti competono le destinazioni delle risorse, secondo lo schema previsto dal Decreto di Riparto e denominato: "Prospetto riassuntivo dell'impiego dei fondi derivanti dal ristorno fiscale operato dalle Autorità svizzere a favore dei Comuni italiani di confine".

Tutto quanto sopra esaminato, la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

delibera

- di esprimere parere favorevole, anche per gli anni 2014/2015, sui contenuti di riparto determinati dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 agosto 2014 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2014) "Criteri di ripartizione ed utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei Comuni italiani di confine, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, N. 386 per gli anni 2012/2013";

- di proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'adozione della seguente modifica dell'art. 5, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 agosto 2014 (G.U. n. 222 del 24 settembre 2014) "Criteri di ripartizione ed utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei Comuni italiani di confine, come segue:

"Le somme da ripartire nei singoli anni 2014 e 2015 sono attribuite per quanto afferisce il territorio della Regione Piemonte:

a) all'Unione Valli dell' Ossola in misura pari al prodotto fra la "quota pro capite" di cui al precedente articolo 4 e il numero di frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti - risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei "Comuni di confine" il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella Unione medesima, fatta eccezione per il Comune di Domodossola;

b) all'Unione Alta Ossola in misura analoga a quella di cui al punto precedente per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni di: Baceno, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera e Varzo;

c) ai Comuni di Antrona Schieranco, Arizzano, Aurano, Bee, Beura Cardezza, Borgomezzavalle, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Craveggia, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Intragna, Malesco, Mergozzo, Miazzina, Montescheno, Oggebbio, Pallanzeno, Premeno, Re, San Bernardino Verbano, Santa Maria Maggiore, Toceno, Trarego Viggiona, Trontano, Valstrona, Verbania, Vignone e Villette in misura analoga a quella di cui ai punti precedenti.

- di autorizzare i competenti uffici ai quali spetta il compito gestionale della legge di cui trattasi – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale – Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata di dare attuazione agli adempimenti dalla medesima previsti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)